

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

ORDINANZA N° 83/02

(come modificata dall'ordinanza n. 102/2003 del 08/07/2003)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa:

VISTA la Legge 11 febbraio 1971 n°50 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme sulla navigazione da diporto”;

CONSIDERATO il notevole incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Siracusa, la maggior parte delle quali si svolgono in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici;

RITENUTO NECESSARIO stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

RITENUTO NECESSARIO, altresì richiamare le norme di sicurezza vigenti per l'espletamento delle attività subacquee al fine turistico - sportivo;

VISTA la legge 14 luglio 1965 n°963 sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n°1639;

VISTA la propria Ordinanza n° 163/98 del 10.12.1998 (Norme riguardanti la disciplina per il regolare svolgimento delle attività consentite nei porti, negli approdi e nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Siracusa – Procedure per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 – comma secondo – del Codice della Navigazione);

VISTI gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA.

CAPO I
GENERALITA'

ART. 1
(Campo di applicazione)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico - sportivo nonché le attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.

ART.2

(Attività subacquee a scopo turistico – sportivo svolte da privati)

L'esercizio delle attività subacquee, da parte di privati, a scopo turistico – sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza delle norme di cui al successivo capo II°.

ART 3

(Attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi)

ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE

L'esercizio delle attività subacquee organizzate, a fine di lucro, è soggetto alla vigilanza del Comandante del porto, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Chiunque intenda svolgere le predette attività in modo permanente o annuale deve chiedere l'iscrizione nei registri previsti dal 2° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

All'iscritto sarà rilasciato dal Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa apposito Certificato d'iscrizione secondo le procedure dettate dalla propria Ordinanza n° 163/98 in premessa citata.

Detto certificato deve essere custodito dall'iscritto ed esibito in occasione dei controlli espletati da parte delle competenti Autorità.

L'esercizio delle citate attività esercitate in moto temporaneo e/o saltuario possono essere svolte con l'osservanza delle norme della presente ordinanza e sono soggetti al rilascio di autorizzazione.

ATTIVITA' SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SPORTIVI

Chiunque intenda svolgere attività di istruzione, al fine del conseguimento di brevetti sportivi, devono far pervenire a questa Autorità Marittima le seguenti informazioni:

- generalità complete del responsabile;
- elenco nominativo degli istruttori ed assistenti in stato attivo;
- copia della normativa e procedure applicate disciplinanti l'attività di istruzione, con particolare riferimento al numero di subacquei consentiti per ciascun accompagnatore ed al numero di allievi da istruire in rapporto al numero di istruttori impiegati

ART. 4

(Modalità di iscrizione)

La domanda, in bollo, del richiedente, con la quale chiede l'iscrizione di cui all'articolo 3, deve contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il codice fiscale se persone fisiche o ditte individuali, o la denominazione sociale ed il numero di Partita I.V.A. se società nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'attività ed il suo luogo di svolgimento;
- c) la sede (residenza o domicilio) della ditta o società;

- d) l'espressa dichiarazione dell'interessato che attesti di manlevare l'Autorità marittima da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività richiesta;
- e) dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445, comprovanti:
- la qualità di legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente;
 - l'iscrizione della società/ditta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o in albi professionali, ecc.;
 - che a carico del soggetto giuridico non siano in atto procedure fallimentari di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta e che lo stesso non sia stato sottoposto negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
 - di essere in regola con gli adempimenti di cui all'art.20 del Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate con D.P.R. 30.06.1965 n°1124 (per le imprese artigiane relative al titolare ed all'eventuale personale dipendente, per la società o imprese cooperative relative al personale dipendente, nonché agli utilizzatori dei servizi prestati);
 - possesso del permesso di soggiorno in regolare corso di validità per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea, rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) n°1 marca da bollo del valore corrente;
- 2) atto costitutivo del soggetto giuridico;
- 3) elenco, corredato dagli estremi di assunzione, degli eventuali collaboratori o dipendenti che dovranno operare per conto della società, con relativi dati anagrafici e qualifiche e copie dei brevetti degli accompagnatori e/o istruttori, nonché il nominativo del/i responsabile/i designato/i ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n°626 e successive modificazioni ed integrazioni, ove questo sia applicabile;
- 4) elenco delle attrezzature/mezzi navali utilizzati per lo svolgimento dell'attività;
- 5) n° 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata, del titolare della Ditta individuale o del legale rappresentante del soggetto giuridico. La foto potrà essere legalizzata dal funzionario dell'Ufficio marittimo che riceve l'istanza;
- 6) in seguito a favorevole istruttoria sarà richiesto al soggetto richiedente, legale rappresentante della società o titolare della ditta, il versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 129,11(Centoventinove/undici centesimi) di cui al punto 22 della nuova tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n°641 e successive modificazioni ed integrazioni approvate con D.M. 28.12.1995. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n°8003 intestato a: Ufficio del Registro – Tasse sulle concessioni governative – ROMA, specificando chiaramente la causale del versamento.

L'Autorità marittima, qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere di integrare la documentazione con altra aggiuntiva relativa a particolare attività o al possesso di particolari requisiti.

Ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n°403, qualora l'istante non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, i certificati relativi a stati, fatti, o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica Amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio su semplice indicazione, da parte dell'interessato, dalla specifica Amministrazione che conserva l'albo o il registro.

CAPO II

NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SUBACQUEE A SCOPO TURISTICO - SPORTIVO

ART. 5

(Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)

1. Ogni subacqueo, sia esso pescatore o meno, ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
2. fermo restando quanto prescritto al punto 1., ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l'obbligo di:
 - a) nelle immersioni diurne segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al successivo articolo 12;
 - b) nelle immersioni notturne oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al comma a) nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, ...) allorchè in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accessi, con le modalità di cui al successivo articolo 12 ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere una persona in grado di fornire assistenza;
 - c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti prescritti dal comma a) o b).

ART 6

(Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)

La pesca subacquea sportiva è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:

- ciascun singolo pescatore sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2;
- la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto dal sorgere al tramonto del sole , in apnea e senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione ;
- è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati di bombola aventi capacità non superiore a 10 lt.. Per ogni singolo mezzo è consentito il trasporto di una sola bombola di cui è vietato l'uso per l'esercizio della pesca subacquea . In tal caso il mezzo nautico d'appoggio deve essere provvisto di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo .

Nell' esercizio dell'attività subacquea è vietato :

- esercitare la pesca a distanza inferiore a 500 mt. dalle spiagge frequentate da bagnanti ;

- impiegare il fucile subacqueo o attrezzi similari ai minori di anni 16 ;
- detenere il fucile subacqueo o altro mezzo similare in posizione di armamento fuori dall'acqua ;
- pescare coralli, molluschi (esclusi i cefalopodi) e crostacei ;
- pescare ricci di mare nei mesi di maggio e giugno di ogni anno ;
- pescare ricci nelle zone di mare e negli specchi acquei compresi ad una distanza inferiore a 500 mt. dalla congiungente i punti foranei naturali o artificiali ,delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi, canali, corsi d'acqua o bacini e dei porti o approdi, nonché degli scarichi ; nonché a distanza inferiore a 50 mt. dalla costa e a 500 mt. dalla spiagge frequentate da bagnanti nel periodo 01.maggio - 30 settembre ;
- raccogliere ricci di mare in cui sia visibile la perdita degli aculei che evidenzia lo stato di malattia dello stesso ;
- raccogliere ricci di mare nella quantità superiore a 50 esemplari e della dimensione inferiore a cm. 7 di diametro totale (compresi gli aculei) ;
- esercitare tale attività nei periodi di fermo biologico secondo le modalità stabilite dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione Commercio Industria Artigianato e Pesca con i provvedimenti che disciplinano la materia dell'attuazione del fermo biologico .

CAPO III

NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE O PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

ART 7

(Soggetti autorizzati)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Siracusa l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli Sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

ART 8

(Attività subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese)

Nel caso di immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere

rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Prima di procedere a tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Siracusa – Sala Operativa, anche a mezzo fax (0931/69260), una informativa (come da allegato B) riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- eventuale unità navale utilizzata;
- modalità operative.

Eventuali varianti all'informativa di cui trattasi potranno essere fornite, anche a mezzo telefono, al numero 0931/481004.

ART 9 **(Dotazioni di sicurezza)**

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- apparecchiature per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conforme all'allegato A;
- cassetta di pronto soccorso;
- megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

ART 10 **(Norme per l'accompagnatore/istruttore)**

L'accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.

L'accompagnatore/Istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.

Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell'ordinanza balneare emanata dal Capo del

Circondario Marittimo di Siracusa; le stesse, dovranno comunque, avvenire in cale ridossate e non frequentate da mezzi nautici.

ART 11

(Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del predetto segnale.

Nelle immersioni notturne il subacqueo, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al primo comma sopra citato, nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.), allorché in superficie.

ART 12

(Impiego unità di appoggio - segnalamenti)

Nel caso il subacqueo si avvale dell'ausilio dell'unità di appoggio, la stessa, oltre i prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare:

- a) durante il giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca in sostituzione del pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di cui all'art.11, 1° comma;
- b) di notte, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (Colreg 72).

ART 13

(Requisiti unità di appoggio per le attività subacquee)

- Le unità impiegate nell'attività in oggetto devono essere equipaggiate, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, **se unità adibite al traffico**, e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal D.M. 05 Ottobre 1999 n°478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto), **se unità adibite al diporto**; in tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.
- L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre alle dotazioni di sicurezza di cui al precedente art. 9, di almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivo per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;

In caso l'unità navale d'appoggio sia ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).

L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 14

(Divieti per tutte le attività subacquee)

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione.

ART 15

(Tutela delle attività Subacquee)

E' vietata la navigazione e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti, di cui agli articoli 5, 11 e 12, indicanti la presenza di subacquei in immersione.

ART. 16

(Sanzioni – Entrata in vigore)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione in quanto applicabili e saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente per danni a terzi in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

La presente Ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 01 Agosto 2002.

Siracusa, li 13.07.2002

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco CARPINTERI

ALLEGATO "A"

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H24)		1530 (*)
U.C.G. SIRACUSA (UNITÀ COSTIERA DI GUARDIA)		0931/481004
11° M.R.S.C. CATANIA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA)		095/538888
CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA (H24)		0931/481011
UFFICIO LOCALE MARITTIMO PORTOPALO DI C.P.		0931/842600
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA MARZAMEMI		0931/841092
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24)		115
EMERGENZA SANITARIA (H24)		118
OSPEDALE UMBERTO I° SIRACUSA	CENTRALINO (H24)	0931/724111
OSPEDALE UMBERTO I° SIRACUSA	PRONTO SOCCORSO (24)	0931/68555
OSPEDALE UMBERTO I° SIRACUSA	CAMERA IPERBARICA	0931/744292
OSPEDALE TRIGONA NOTO	PRONTO SOCCORSO	0931/890235
OSPEDELA G.DI MARIA AVOLA	PRONTO SOCCORSO	0931/582289
GUARDIA MEDICA PORTOPALO	PRONTO SOCCORSO	0931/842510
GUARDIA MEDICA MARZAMEMI	PRONTO SOCCORSO	0931/841209

(*) LE CHIAMATE AL NUMERO BLU 1530 EFFETTUATE DA TELEFONI CELLULARI SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA, CHE PROVVEDERÀ AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO, OCCORRE PERTANTO SPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO (LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE).

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA	PALERMO RADIO	Canale 16 (h24)
U.C.G. SIRACUSAI (UNITÀ COSTIERA DI GUARDIA)		Canale 16 (h24)
11° M.R.S.C. CATANIA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA)	NOMINATIVO INTERNAZIONALE ICI 11	Canale 16 (h24)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO PORTOPALO	Denominazione: LOCAMARE PORTOPALO	Canale 16 (08:00-20:00)

ALLEGATO "B"

**IMMERSIONI SUBACQUEE PER CONSEGUIMENTO BREVETTI
(DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA U.C.G. SIRACUSA - FAX
N°0931/69260)**

SOCIETÀ/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA E ORA PREVISTA IMMERSIONE/I

NUMERO PARTECIPANTI

LUOGO

NOMINATIVO/I ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITÀ NAVALE/I UTILIZZATA/E

MODALITÀ OPERATIVE

DATA _____ ORA _____

FIRMA
